COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova
Area Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali

Viale Europa, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
Codice fiscale 80008850283
Partita IVA 01502870288
Centralino 049 933 79 11
Fax 049 933 57 26

Web: www.comune.borgoricco.pd.it
Pec: comune.borgoricco.pd@pecveneto.it

Reg. Pubbl. n. ____ del _____ *Allegato alla determinazione n. 301 del 16.9.2013*

BANDO FONDO SOCIALE AFFITTI 2011
Comune di Borgoricco

E' indetto il bando di cui alla DGR 30 luglio 2013, n. 1373 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2011 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/1998.

I contratti di affitto relativi all'anno 2011 per i quali si chiede il contributo, devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2011.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per l'anno 2011.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda,:

a) Sia residente nel Comune di Borgoricco ;
b) Abbia avuto nell'anno 2011 la residenza principale ed esclusiva in un Comune del Veneto;
c) I canoni per i quali si richiede il contributo devono essere relativi all'anno 2011 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione Veneto;
d) Condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa non superiore ad € 14.000,00. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEfsa (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attesatzione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del fondo anno 2011, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda **dovrà essere certificata da dichiarazione ISEE in corso di validità,** in base al D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242;
e) I canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
f) Se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivi decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure con istanza di rinnovo entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
g) Se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale;

h) Se cittadini extracomunitari, in base all'art. 11 comma 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, **residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;**

i) Gli affitti per i quali viene chiesto il contributo non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare (canone agevolato);

2. Esclusioni dalla partecipazione al bando:

Sono esclusi dalla partecipazione del bando i nuclei familiari con le seguenti caratteristiche:

a) Non titolari di contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98;

b) Titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge spetti al genitore superstite un diritto di abitazione nell'alloggio;

c) Che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;

d) Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 24%;

e) Il cui canone di locazione annuo incida sull'ISEfsa (indicatore della situazione economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale e i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:

pensioni esenti:

- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate;
- pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
- equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
- assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
- premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

f) il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande idonee per la condizione economica, presentate nel Comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a 5;

g) **aver usufruito nella dichiarazione dei redditi anno 2011 della detrazione IRPEF sull'affitto;**

h) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri enti a canone agevolato.

3. **Altri vincoli e limiti.**

   A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;

   B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2011, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1.

   C. Non è possibile presentare domanda nel caso in cui sia stata inoltrata richiesta di contributo per l'anno 2011 in altra regione;

   D. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 7.

4. **Per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa) e le modalità di calcolo del contributo Fondo di locazione si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione di giunta regionale n. 1373 del 30.7.2013 al punto 3.**

5. **Modalità di erogazione del contributo.**

   A. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione.

   B. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

6. **Termini di presentazione della domanda.**

Le domande potranno essere presentate dal giorno della pubblicazione della determinazione di approvazione del bando fino al giorno **VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2013.**

7. **Modalità di presentazione delle domande.**

   A. Le domande potranno essere presentate presso i seguenti uffici:

UFFICIO SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI BORGORICCO
VIALE EUROPA, 10
35010 BORGORICCO (PD)
PREVIO APPUNTAMENTO AL SEGUENTE NUMERO: 0499337945.

   B. recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità e attestazione ISEE , al seguente indirizzo:

UFFICIO SERVIZI SOCIALI – COMUNE DI BORGORICCO
VIALE EUROPA, 10
35010 BORGORICCO (PD)

In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale.

Qualora la domanda, trasmessa via posta non giunga al protocollo del Comune entro il 30 settembre 2013, la domanda non potrà essere inserita.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

8. **Documentazione.**

   A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

   B. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione.

   C. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1 lett. h e copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che da diritto a risiedere in Italia;

È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

- **attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi);**
- **contratto (contratti) di locazione registrato;**
- **bollettini dei canoni di locazioni corrisposti nell'anno 2011;**
- **le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio corrisposte nell'anno 2011;**
- **se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.**
- **Ammontare delle detrazioni per l'affitto usufruite dal nucleo familiare per l'anno 2011.**
- **Documentazione relativa ad entrate non soggette ad IRPEF.**

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali.

9. **Controlli.**

L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

10. **Privacy.**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- Titolari del trattamento sono la Regione Veneto ed il Comune;
- Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda e i Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Borgoricco, 16.9.2013

COMUNE DI BORGORICCO – Padova

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alda Bordignon